

---

# STATUTO

---

Unione per il Trentino

---

Approvato dal Parlamentino dei territori

20 febbraio 2012

---



# INDICE

- ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI
  - ART. 2 VALORI E PRINCIPI
  - ART. 3 ADERENTI
  - ART. 4 SIMPATIZZANTI
  - ART. 5 ORGANI
  - ART. 6 REGOLE PROCEDURALI
  - ART. 7 ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI
  - ART. 8 SEGRETARIO PROVINCIALE
  - ART. 9 PARLAMENTINO DEI TERRITORI
  - ART. 10 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
  - ART. 11 COORDINAMENTO PROVINCIALE
  - ART. 12 TESORIERE
  - ART. 13 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
    - 13.1 - ASSEMBLEE E COORDINAMENTI DI VALLE O DI CITTA'
    - 13.2 - COORDINAMENTI COMUNALI
  - ART. 14 FORUM DEI GIOVANI
  - ART. 15 INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE
  - ART. 16 NON CANDIDABILITA' E SOSPENSIONE
  - ART. 17 DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE
  - ART. 18 RAPPORTO CON GLI ELETTI
  - ART. 19 COMITATO DEI GARANTI
- 
- NORMA DI RINVIO

## ▪ **ART. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI**

L'Unione per il Trentino è un partito e movimento politico che si propone di essere strumento efficace di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. E' aperta perciò al contributo di quanti, aderenti ed elettori, vogliono condividere con impegno solidale comuni ideali di crescita civile. In questa ottica si propone di promuovere opportunità di coinvolgimento dei giovani, delle donne, dell'anzianità attiva e delle molteplici espressioni dell'associazionismo.

L'Unione intende concretizzare un nuovo modello politico territoriale, popolare, innovativo e riformatore, con un significativo riferimento ai valori, impegnato sui contenuti, aperto al dialogo delle diverse sensibilità e che si pone con spirito costruttivo a servizio della comunità. Essa vuole esprimere una esperienza politica innovativa che si qualifica per il senso di appartenenza alla comunità, per una cultura della partecipazione e della responsabilità, per l'apertura alla dimensione europea.

L'Unione per il Trentino si richiama alle grandi tradizioni politiche e in particolare a quella del popolarismo trentino nella linea degasperiana e si propone di costituire rete tra sensibilità di impegno cattolico democratico e ideali del mondo laico e riformista per contribuire a promuovere una nuova stagione di impegno civile e di coinvolgimento popolare per la crescita della comunità trentina.

Essa intende promuovere una nuova concezione dell'autonomia intesa come servizio alla comunità per valorizzare la dimensione solidale, per tradurre economia e tecnologia, per produrre innovazione; sostiene un disegno di pieno compimento dell'autonomia mediante la costituzione della Comunità autonoma del Trentino.

In questa prospettiva l'Unione per il Trentino si propone di promuovere l'unione dei trentini, di allargare la base politica dell'autonomia, di valorizzare il ruolo del Trentino nell'area alpina e europea e di qualificare il suo contributo alla modernizzazione del Paese; a tal fine promuove accordi e intese con altre forze politiche che condividono queste finalità.

E' obiettivo dell'Unione promuovere la Regione Europea Trento-Bolzano-Innsbruck, intesa sia come area strategica di comunicazione e spazio di valorizzazione socioeconomica e culturale, sia come strumento essenziale per consentire alla nostra realtà di incidere nelle scelte strategiche dell'area alpina e mitteleuropea e di salvaguardare le proprie esigenze e peculiarità nei centri decisionali comunitari.

## **ART. 2 - VALORI E PRINCIPI**

L'Unione per il Trentino ritiene importante orientare il proprio impegno secondo valori e principi che hanno una funzione essenziale per favorire una armonica e produttiva convivenza civile. Essi fanno parte del suo patrimonio ideale e politico e sono così riassumibili:

- il primato della persona e la dignità di ogni essere umano, il diritto alla vita, la libertà, la centralità della famiglia, le pari opportunità e l'equilibrio di rappresentanza tra uomo e donna, lo spirito di iniziativa, il ruolo sociale dell'impresa e del lavoro, una visione di sviluppo sostenibile e salvaguardia

dell'ambiente, il ruolo essenziale della comunità, il valore dell'autonomia e dell'autogoverno, una cultura della solidarietà e un'etica della responsabilità;

- una concezione dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia; attuazione del principio di sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie e del federalismo, partecipazione e vicinanza delle istituzioni al cittadino, pratica della moderazione;
- una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato nella quale la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e le istituzioni pubbliche assicurano regole al mercato e promuovono misure e interventi per garantire le fasce più deboli;
- una concezione della società fondata su valori comunitari, che riconosce l'importanza della coesione sociale, che promuove una comunità accogliente, un territorio vivibile, un potere pubblico affidabile e la sicurezza dei cittadini;
- una prospettiva di Europa che si ispira all'idea federale e che riconosce le autonomie regionali e locali; una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, la difesa dei diritti umani, la convivenza pacifica tra i popoli e la cooperazione fra gli Stati, e che promuova il rafforzamento dell'ONU e la soluzione pacifica delle controversie nell'ottica del multilateralismo;

Accanto ai valori ai principi qui delineati che costituiscono imprescindibile quadro di riferimento dell'azione politica dell'Unione, essa intende orientare il proprio impegno anche agli specifici valori e al peculiare patrimonio di cultura della comunità trentina.

In questo spirito essa promuove la solidarietà e la mutualità quali dimensioni qualificanti del tessuto sociale della nostra comunità, e si propone di sostenere e di essere coerente con i valori che distinguono il Trentino: laboriosità e iniziativa, sobrietà e generosità, dialogo e onestà, umiltà e responsabilità.

### **ART. 3 - ADERENTI**

Sono associati e quindi aderenti all'Unione per il Trentino tutti i residenti in Trentino o che dimorano ed operano in Trentino per motivi di lavoro o di studio o interesse culturale, che liberamente sottoscrivono il Manifesto di Adesione all'Unione, versando la quota stabilita dal Parlamentino dei Territori. Per tutti coloro che hanno meno di 25 anni di età l'adesione è gratuita.

L'età minima di adesione è di 16 anni.

Con l'iscrizione all'Unione, l'aderente si impegna a partecipare attivamente agli organismi del partito, sia a livello locale che provinciale, e a concorrere alla crescita culturale, politica e sociale del Trentino, in base alle proprie capacità ed inclinazioni.

Le campagne di adesione si svolgono ogni due anni secondo i termini stabiliti dal Parlamentino dei Territori. E' possibile aderire anche al di fuori dei termini delle campagne di adesione, fermo restando che ai fini della partecipazione con diritto di voto all'Assemblea provinciale degli aderenti per l'elezione del Segretario

provinciale, l'adesione deve essere effettuata o rinnovata entro il termine stabilito dal Parlamentino dei Territori. Questo è da determinarsi in una data non successiva ai 90 giorni antecedenti l'Assemblea medesima.

Il criterio per stabilire l'ambito territoriale locale per lo svolgimento dell'attività politica interna al partito è quello della residenza. Tuttavia, all'atto dell'iscrizione, l'aderente ha la facoltà di comunicare alla Segreteria organizzativa dove esso ha stabilito e svolge in maniera preponderante il centro dichiarato della propria attività, se diverso dal luogo di residenza.

Nei casi di rinnovo delle cariche elettive locali l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno degli organismi di partito, può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il tesseramento da almeno trenta giorni. Si puntualizza che ciò si perfeziona mediante deposito della relativa documentazione e sottoscrizione presso la sede provinciale di Trento.

Nel caso in cui un iscritto - in occasione di elezioni comunali, delle Comunità di valle e provinciali - candidi in liste diverse da quelle dell'Unione per il Trentino o - dove il partito non si presenti con liste proprie - in liste che non facciano riferimento all'Unione per il Trentino e che si pongano in contrasto con la sua linea politica, la Segreteria, sentito il Comitato dei Garanti, ne prende atto, comunicando alla persona interessata la cancellazione unilaterale dell'iscrizione del candidato.

#### **Art. 4 - SIMPATIZZANTI**

Al fine di allargare il più possibile la partecipazione alla vita del partito, è altresì prevista la possibilità di una adesione in qualità di "simpatizzante".

Sono simpatizzanti tutti coloro che sottoscrivono apposita dichiarazione di interesse per l'attività dell'Unione e richiesta di essere informati sulla sua attività.

Essi hanno diritto di partecipare alle attività e agli incontri del partito. Non hanno diritto di voto, ma di parola.

Il Segretario provinciale, sentito il Parlamentino provinciale, ha altresì la possibilità di aprire anche ai simpatizzanti momenti consultivi su tematiche di ordine socio-economico, culturale, etc.

Il Parlamentino può eventualmente stabilire la corresponsione di una quota minima a titolo di contributo spese.

#### **ART. 5 – ORGANI**

L'Unione ha i seguenti organi che durano in carica due anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale:

- a. Assemblea provinciale degli aderenti;
- b. Segretario provinciale;
- c. Parlamentino dei Territori;

- d. Presidente e Vicepresidente;
- e. Coordinamento provinciale;
- g. Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle, Coordinatori, Coordinamenti e Parlamentini delle città di Trento e Rovereto;
- h. Coordinatori e Coordinamenti comunali;
- i. Comitato dei Garanti.

In caso di dimissioni esse diventano effettive dal momento della presa d'atto delle stesse da parte della Segreteria provinciale.

In caso di decadenza dalla carica - se non diversamente stabilito dal presente Statuto - si procederà alle nuove nomine secondo quanto previsto dallo stesso. La durata delle integrazioni degli organi sarà comunque omogenea con la scadenza naturale del mandato (complessivamente due anni). Gli organi interni del partito, con l'elezione del Segretario provinciale, restano in carica per l'attività ordinaria fino alla nuova nomina.

## **ART. 6 – REGOLE PROCEDURALI**

Le riunioni dell'Assemblea provinciale degli aderenti, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aderenti.

Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per il Parlamentino dei Territori.

Le riunioni del Coordinamento provinciale sono valide se sono presenti la maggioranza più uno degli aventi diritto.

Le deliberazioni dei vari organi, di norma, richiedono la maggioranza semplice.

Le votazioni di norma avvengono a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere un'unica preferenza. A parità di voti, prevale il più giovane di età.

Tuttavia, al fine di dare concreta attuazione al principio di parità di genere contenuto nell'art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere una seconda preferenza, purché di genere diverso.

Qualora la natura o l'organizzazione dell'elezione lo consentano ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potrà farsi luogo alla nomina per acclamazione – previa verifica della qualifica di aderenti - ma solo se l'assemblea è unanimemente d'accordo sul metodo alternativo all'elezione mediante votazione segreta.

Tutte le cariche all'interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sarà possibile contemplare eventuali rimborsi spese.

## **ART. 7 – ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI**

L'insieme degli associati sottoscrittori costituisce l'Assemblea provinciale degli aderenti, cui tutti costoro hanno diritto di partecipare esercitando il proprio diritto di voto, sempre se hanno aderito o rinnovato l'adesione entro il termine, di cui all'art. 3, stabilito dal Parlamentino dei Territori.

L'Assemblea viene di norma convocata ogni due anni.

Essa è organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale ed è inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto. Viene convocata con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, riducibili a 7 in caso di comprovata urgenza, in via ordinaria dal Parlamentino dei Territori, ed in via straordinaria, quando lo richieda in forma scritta almeno il 30% degli aderenti.

Nello specifico ha competenza in materia di:

- a. approvazione dello Statuto e modifiche e/o integrazioni dello stesso che comunque non possono andare a modificare gli scopi dell'Unione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2;
- b. elezione dei 20 membri del Parlamentino dei Territori;
- c. elezione del Segretario provinciale.

In caso di approvazione dello Statuto o di modifica e/o integrazione dello stesso, è possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza degli aderenti sia d'accordo.

Gli aderenti si impegnano ad osservare il presente Statuto, impegnandosi inoltre a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Unione.

L'Assemblea, all'inizio della riunione, individua tra i soci presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. Per attendere a questa operazione può valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verrà opportunamente archiviata.

Ad ogni aderente è concessa la possibilità di recedere in ogni momento con nota scritta, la stessa avrà efficacia dal mese successivo e non darà diritto al rimborso delle quote corrisposte.

## **ART. 8 – SEGRETARIO PROVINCIALE**

Il Segretario provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale degli aderenti.

E' rappresentante politico dell'Unione.

E' legale rappresentante della medesima in tutti i casi disciplinati dalla normativa civile e penale vigente.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Deve operare comunque per il perseguimento degli scopi sociali.

E' responsabile della politica economica del partito compresa l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Dispone dell'uso del simbolo dell'Unione e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni dove l'Unione intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

Nomina nel Coordinamento provinciale cinque rappresentanti individuati tra gli aderenti, i quali costituiscono un Comitato di Segreteria che coadiuva il Segretario provinciale nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Parlamentino dei territori e del Coordinamento provinciale, con specifiche funzioni affidate dal Segretario. In particolare il Comitato di Segreteria dà esecuzione alle decisioni e agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Nomina il tesoriere e il responsabile organizzativo scegliendoli tra gli aderenti.

Il responsabile organizzativo fa parte di diritto del Comitato di Segreteria.

Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Nomina all'interno del Parlamentino dei territori tre rappresentanti delle minoranze linguistiche scelti tra gli aderenti.

Il Segretario dura in carica due anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario provinciale, e può essere rieletto solo una volta.

In caso di dimissioni del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente del Parlamentino dei territori. Il Parlamentino fissa la data dell'Assemblea provinciale degli aderenti per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalle dimissioni e fissa contestualmente il termine entro il quale devono essere ritenute valide le nuove adesioni ai fini di avere diritto di voto.

## **ART. 9 – PARLAMENTINO DEI TERRITORI**

Il Parlamentino dei Territori è organo composto da 100 membri, oltre a quelli di diritto, ossia:

1. il Segretario provinciale;
2. gli Assessori e i Consiglieri provinciali (se aderenti);
3. i Presidenti o vicepresidenti delle Comunità di Valle (se aderenti);
4. i parlamentari e gli ex parlamentari (se aderenti);
5. il sindaco o vicesindaco di Trento (se aderenti);
6. i candidati alla carica di Segretario provinciale che abbiano ottenuto più del 15% dei consensi;
7. i Coordinatori di valle e delle città di Trento e Rovereto;
8. i cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;
9. tre rappresentanti delle minoranze linguistiche nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;

10. il tesoriere;
11. il responsabile organizzativo.

Il numero dei 100 membri è così ripartito:

- a. 70 rappresentanti di zona eletti dalle Assemblee degli aderenti di valle e della città di Trento;
- b. 20 rappresentanti eletti dall'Assemblea provinciale;
- c. 10 rappresentanti indicati dal Coordinamento anche tra gli aderenti impegnati nell'associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato.

Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche territoriali dell'Unione, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l'ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni tematiche.

Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione per il Trentino.

Nomina, su proposta del Segretario provinciale, un collegio di tre revisori dei conti per il controllo e l'adozione del rendiconto annuale economico e contabile, nonché il Comitato dei Garanti.

Prende visione del bilancio annuale del quale relaziona il tesoriere.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con un'unica preferenza di voto.

Il Parlamentino si riunisce di norma una volta al mese con iniziativa del Presidente.

Le assemblee del Parlamentino dei territori devono essere convocate con idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni.

Al Parlamentino possono essere sottoposte questioni in forma scritta, purché siano sottoscritte da almeno 25 membri dello stesso, ed il Segretario provinciale è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

## **ART. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

- a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori;
- b. sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza e/o impedimento del medesimo;
- c. dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta.

Il Vicepresidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

- a. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

## **ART. 11 – COORDINAMENTO PROVINCIALE**

Il Coordinamento provinciale predispone le proposte da discutere ed approfondire al Parlamentino dei Territori e dà espressione all'indirizzo politico del medesimo.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Il Coordinamento provinciale è composto da:

- a. Segretario provinciale;
- b. Presidente;
- c. Vicepresidente;
- d. il Presidente della Provincia Autonoma di Trento se aderente;
- e. rappresentanti politici (consiglieri e assessori provinciali, parlamentari) se aderenti;
- f. dai Coordinatori delle Comunità di valle e della città di Trento e Rovereto, i quali - per necessità organizzative o in caso di impedimento - possono farsi rappresentare da un componente del proprio Coordinamento;
- g. responsabile organizzativo;
- h. tesoriere;
- i. cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti.

Dura in carica due anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale.

Le riunioni del Coordinamento provinciale devono essere convocate con idonea comunicazione di norma almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di urgenza.

## **ART. 12 - TESORIERE**

Il Tesoriere è scelto dal Segretario provinciale fra gli aderenti e dura in carica per il mandato dello stesso.

E' responsabile della politica finanziaria dell'Associazione, di cui redige entro il trentuno marzo di ciascun anno il rendiconto finanziario dell'esercizio solare precedente.

Il bilancio sarà sottoposto a verifica ed approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti come previsto dalla normativa vigente elettorale nazionale.

Al Tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste, con esonero di

responsabilità dell'ente pagatore.

## **ART. 13 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica delle Comunità territoriali locali, l'Unione promuove in tutte le realtà territoriali l'organizzazione di Assemblee e organismi di zona (Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di Valle e di città, Parlamentini delle città di Trento e Rovereto, Coordinatori e Coordinamenti comunali).

Le Comunità di Valle rappresentano l'entità di riferimento territoriale dell'organizzazione a livello locale. La città di Trento è equiparata alle Comunità di valle.

Fermi restando i principi e le norme stabilite dallo Statuto dell'Unione per il Trentino quale base per una regolamentazione dell'istituzione di organismi locali, alle Assemblee e ai Coordinamenti di valle e di città viene riconosciuta piena autonomia nell'organizzazione dell'attività politica a livello locale.

I principi sono la libertà di cultura, la libertà di espressione di ogni aderente e la libertà di organizzazione democratica dei movimenti di base.

Con l'espressione "autonomia organizzativa e politica" si intende riconoscere piena capacità operativa alle singole zone territoriali, dando effettiva concretezza al principio di sussidiarietà, in sostanza riconoscendo ai territori la capacità di dotarsi degli strumenti migliori e maggiormente idonei alle caratteristiche locali. Ciò, comunque, nell'ambito e con il pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

Il che significa che l'autonomia riconosciuta ai vari organismi locali non può porsi in conflitto con il significato e l'impianto organizzativo sancito dallo Statuto, nel quale dovrà riconoscersi pienamente; ne consegue che le disposizioni statutarie potranno essere implementate, ma non ignorate o modificate, per i profili sopra indicati.

Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale, pur nella piena autonomia delle scelte che rispettino la specificità del territorio, tali scelte sono vincolate al preventivo parere conforme del Coordinamento provinciale al fine di concertare eventuali alleanze con altri soggetti politici e scelte programmatiche che tengano conto di specifiche problematiche.

Le modalità comuni di costituzione degli organismi territoriali sono le seguenti:

### **13. 1 - ASSEMBLEE E COORDINAMENTI DI VALLE O DI CITTA'**

Le Assemblee e i Coordinamenti di valle o di città hanno come obiettivi l'organizzazione della presenza ed il coordinamento dell'attività del movimento territoriale dell'Unione per sviluppare la crescita economica, sociale e culturale delle vallate del Trentino favorendo la partecipazione diretta e attiva dei territori.

Delle Assemblee di valle o di città fanno parte tutti gli aderenti della rispettiva area territoriale. Le Assemblee di valle o di città eleggono al proprio interno il Coordinatore e il Coordinamento locale e sono organo deliberante

in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale di competenza, in coerenza agli indirizzi politici dell'Unione.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione, alle Assemblee e ai rispettivi Coordinamenti locali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e statutaria.

Sono membri di diritto del Coordinamento di valle e di città rispettivamente i Coordinatori comunali e circoscrizionali.

I Coordinatori di valle e quelli di Trento e Rovereto hanno la facoltà di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria valle o della propria città.

Per le città di Trento e Rovereto vengono nominati dei Coordinamenti cittadini con le stesse modalità dei Coordinamenti di Valle, ma le relative assemblee degli aderenti eleggono anche un Presidente ed un Parlamentino della città.

Sia i Parlamentini che i Coordinamenti di valle o di città durano in carica due anni.

Per qualsiasi votazione si rinvia a quanto disposto all'art. 5.

Il numero dei componenti del Coordinamento di valle e di città è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.

### **13.2. COORDINAMENTI COMUNALI**

E' possibile costituire un Coordinamento comunale laddove vi sia il numero minimo di 20 aderenti all'Unione.

Al fine di far luogo all'elezione dei Coordinamenti comunali, le assemblee comunali vengono convocate di norma dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti..

L'Assemblea degli aderenti del comune provvede alla nomina di un Coordinatore e un Coordinamento comunale, i quali durano in carica due anni.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione e dallo Statuto di valle, alle assemblee e ai rispettivi coordinamenti comunali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e politica.

Il numero dei componenti del Coordinamento è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.

## **ART. 14 – FORUM DEI GIOVANI**

Al fine di valorizzare l'impegno, le energie e l'interesse dei giovani per il bene della propria Comunità, l'Unione per il Trentino promuove un forum permanente dei giovani col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il loro contributo all'interno della vita del partito.

Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse (valori di riferimento, storia dell'Autonomia, economia, società, lavoro, impresa, etc) in un'ottica di responsabilizzazione.

Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica.

Ha autonomia organizzativa e può istituire gruppi tematici di lavoro.

E' aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti fino ai 35 anni compiuti.

E' coordinato da un gruppo guida.

Promuove iniziative e seminari.

## **ART. 15 - INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE**

L'incarico di Segretario provinciale è incompatibile con gli incarichi di governo a livello provinciale, regionale, nazionale e quello di analogo livello di un altro movimento o partito politico, e con l'incarico di Coordinatore di valle e delle città di Trento e Rovereto.

L'incarico di Coordinatore comunale è incompatibile con la carica di Sindaco.

La figura di Coordinatore di valle, di città o comunale e quella di Presidente del Parlamentino di città è incompatibile con la carica di senatore, deputato e/o consigliere provinciale, con la carica di Sindaco e di Assessore in comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, e di Presidente e Assessore degli organismi istituzionali di vallata.

Se non diversamente disposto dalla normativa elettorale vigente, per i mandati elettivi dello stesso livello istituzionale il limite dei mandati cumulativi è fissato a tre.

## **ART. 16 - NON CANDIDABILITA' E SOSPENSIONE**

Si definiscono come cause ostative alla candidatura nelle liste dell'Unione, le condanne, in via definitiva, per i reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica Amministrazione, contro la personalità dello Stato e contro l'amministrazione della giustizia.

Alla luce dei valori che informano l'Unione per il Trentino sarà considerato automaticamente sospeso dal partito, in via cautelativa, chi viene rinviato a giudizio per i reati già enunciati. Contro tale sospensione l'interessato può far ricorso al Comitato dei garanti che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Della posizione delle persone raggiunte da "Avviso di garanzia" si rimette ogni valutazione al Comitato dei Garanti che è chiamato ad esprimersi entro 10 giorni.

## **ART. 17 – DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE**

L'Unione è un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

## **ART. 18 - RAPPORTO CON GLI ELETTI**

L'Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e l'inserimento nella direzione della cosa pubblica di persone capaci ed oneste.

Le liste elettorali dell'Unione sono quindi aperte alla disponibilità di tutti, aderenti e non, che possano provare un loro fattivo contributo alla crescita del Trentino e del Paese.

Gli eletti nei vari livelli istituzionali si impegnano a promuovere e sostenere i valori ideali del Manifesto dell'Unione ed i principi ispiratori dello stesso. Inoltre essi si impegnano a contribuire al sostegno economico dell'attività continuativa dell'Unione nella misura stabilita dal Parlamentino dei Territori, al fine di garantirne libertà ed indipendenza.

Nell'assicurare efficaci forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle proprie politiche, l'Unione è un soggetto politico che ha il dovere ed il potere, ai vari livelli istituzionali, di indirizzare l'attività degli eletti.

L'Unione si impegna inoltre a valorizzare a pieno il contributo di tutti coloro che ai vari livelli danno la propria disponibilità alla candidatura nelle proprie liste.

## **ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI**

Il Parlamentino dei Territori procede alla nomina di un Comitato di Garanti dell'Unione composto da tre persone di particolare esperienza sul piano dell'impegno politico e nelle conoscenze giuridiche con il compito di:

- garantire il libero accesso al progetto dell'Unione ed il suo funzionamento democratico;
- dirimere eventuali controversie che potranno sorgere fra i suoi aderenti e gli organi sociali;
- esaminare i casi d'incompatibilità morali o politici di adesione al progetto politico dell'Unione su richiesta

motivata di almeno dieci aderenti;

- dare parere consultivo sulle modifiche statuarie e sull'evoluzione del progetto politico territoriale del partito.

I garanti possono essere invitati alle riunioni del Parlamentino dei Territori e del Coordinamento provinciale. Essi, purché non lo abbiano per altro titolo, non hanno diritto di voto.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, il Comitato dei Garanti rimane in carica, a pieno titolo, fino alla nuova nomina.

---

## **NORMA DI RINVIO**

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa il rinvio alle norme di diritto comune.